

TESTO A FRONTE DEGLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE DEI QUALI SI PROPONE LA MODIFICA, NELLA FORMULAZIONE ATTUALE E IN QUELLA PROPOSTA DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ARTICOLO 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela *l'ambiente*, il paesaggio e il patrimonio *storico-artistico* della Nazione.

ARTICOLO 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato della autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ARTICOLO 21.

Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, l'immagine e ogni altro mezzo di diffusione, con i soli limiti tassativamente previsti dalla legge a tutela dei diritti della persona.

Nessuna manifestazione del pensiero può essere soggetta a censura.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a reprimere le manifestazioni contrarie al buon costume nonché a prevenire e a reprimere quelle che possano ledere i minori nella formazione della loro personalità. Particolare disciplina è riservata alle manifestazioni lesive attuate attraverso il mezzo televisivo.

ARTICOLO 21-bis.

Nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, tutti hanno il diritto di cercare, trasmettere e ricevere informazioni, nonché di accedere ai documenti e agli atti amministrativi che li riguardano.

Sono vietati la raccolta e l'uso di informazioni che implicino discriminazioni o lesioni dei diritti fondamentali della persona.

ARTICOLO 21-ter.

La Repubblica garantisce il pluralismo nei sistemi informativi. La legge detta le norme necessarie per impedire la formazione di concentrazioni. Stabilisce la pubblicità della proprietà e dei mezzi di finanziamento della stampa e delle emittenti radiofoniche e televisive. Riconosce carattere di preminente interesse generale al servizio pubblico radiotelevisivo e definisce le modalità per l'istituzione e l'esercizio di emittenti radiotelevisive da parte di privati. Disciplina il diritto di rettifica e le condizioni per l'accesso di singoli e di gruppi al servizio pubblico radiotelevisivo.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni.

Si può procedere al sequestro di mezzi di diffusione dell'informazione soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge esplicitamente lo preveda, o nel caso di violazioni delle norme che la legge prescriva per la indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

ARTICOLO 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ARTICOLO 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Secondo condizioni e modalità stabilite dalla legge, chiunque vi abbia un interesse riconosciuto può agire in giudizio per la tutela di interessi diffusi e può intervenire nei procedimenti anche amministrativi che li riguardano.

La legge determina i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ARTICOLO 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, *né può essere sottoposto a pene o ad altre conseguenze giuridiche sfavorevoli previste da una legge non più in vigore.*

I principi sanciti da questo articolo e dal precedente articolo 24 si applicano anche alle misure di sicurezza.

ARTICOLO 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

ARTICOLO 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. *Non sono ammesse presunzioni di responsabilità né di pericolosità.*

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

ARTICOLO 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ARTICOLO 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, *nella* garanzia dell'unità familiare.

ARTICOLO 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ARTICOLO 32.

La Repubblica tutela la salute degli individui, anche mediante cure gratuite, e la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, come fondamentali diritti della persona umana e interesse della collettività.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ARTICOLO 32-bis.

La Repubblica tutela i disabili e ne promuove il recupero garantendo loro la partecipazione e l'uguaglianza in ogni settore della vita sociale.

ARTICOLO 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ARTICOLO 36.

Ogni lavoratore, uomo o donna, ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurargli una esistenza libera e dignitosa. Questa ultima è altresì assicurata alla famiglia del lavoratore attraverso misure tributarie e previdenziali.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ARTICOLO 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ARTICOLO 37:

Le condizioni di lavoro devono consentire *all'uomo e alla donna* l'adempimento *delle loro funzioni nella famiglia* ed assicurare alla madre, *al padre* e al bambino una *particolare e adeguata* protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ARTICOLO 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ARTICOLO 39.

cale è libera.

L'ordinamento interno e l'attività dell'organizzazione sindacale devono ispirarsi al metodo democratico.

La legge, ai fini del conferimento di efficacia obbligatoria generale ai contratti collettivi di lavoro e ai fini della produzione di altri effetti giuridici, determina i criteri per l'accertamento della rappresentatività dei sindacati.

ARTICOLO 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ARTICOLO 49:

Tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere, con strutture e metodo democratici, a determinare la politica nazionale.

La legge disciplina il finanziamento dei partiti, con riguardo alle loro organizzazioni centrali e periferiche, e prevede le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza e il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.

La legge detta altresì disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà politica dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni, il rispetto delle norme statutarie, la tutela delle minoranze.

ARTICOLO 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ARTICOLO 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di ... (1).

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, *per il numero dei seggi da assegnare*, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

(1) La Commissione si è orientata per una riduzione del numero dei deputati, formulando diverse proposte al riguardo (vedile alle pp. 16-17 della Relazione).

ARTICOLO 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ARTICOLO 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di ... (2).

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica, ovvero *Presidente di una delle due Camere per una legislatura o Presidente della Corte Costituzionale per almeno tre anni.*

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario. *Il numero complessivo dei senatori a vita nominati a questo titolo non può essere superiore ad otto.*

(2) La Commissione si è orientata per una riduzione del numero dei senatori elettivi, formulando diverse proposte al riguardo (vedile alle pp. 16-17 della Relazione).

ARTICOLO 59.

E senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

ARTICOLO 59.

Assorbito dall'articolo 57.

ARTICOLO 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ARTICOLO 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei *votanti*, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Ciascuna Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

ARTICOLO 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

ARTICOLO 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

La legge determina i limiti delle spese che i candidati al Parlamento possono affrontare per la elezione e stabilisce norme adeguate a prevenire e a reprimere le violazioni.

ARTICOLO 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ARTICOLO 70.

La funzione legislativa è esercitata *dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, nei casi e nei modi stabiliti dal presente articolo.*

Debbono essere esaminate ed approvate in identico testo da entrambe le Camere le leggi costituzionali ed elettorali, le leggi concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni costituzionali, le leggi di bilancio o impositive di tributi, le leggi che prevedono sanzioni penali restrittive della libertà personale, le leggi relative alla tutela delle minoranze linguistiche, le leggi di attuazione degli articoli 7 e 8, le leggi di cui al secondo comma dell'articolo 139, le leggi che determinano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo 117 e quelle che determinano i principi generali di cui all'articolo 128, le leggi di approvazione di statuti regionali, le leggi di conversione in legge di decreti-legge, le leggi che autorizzano la ratifica degli accordi o trattati internazionali di cui al terzo comma dell'articolo 80.

Con leggi approvate da entrambe le Camere possono essere stabiliti i principi fondamentali nell'ambito dei quali determinate materie sono riservate all'autonomia negoziale dei singoli e delle formazioni sociali.

Per le leggi diverse da quelle indicate ai commi precedenti la funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Tuttavia il Governo o un terzo dei senatori possono chiedere, entro quindici giorni dall'approvazione di un progetto di legge da parte della Camera dei deputati, che esso sia sottoposto all'esame del Senato. In tal caso il Senato, entro i trenta giorni successivi, può rinviare il progetto con proposte di modificazioni alla Camera dei deputati, che si deve pronunciare su di esse in via definitiva entro 30 giorni. In caso di progetti di legge dichiarati urgenti i termini suddetti si intendono ridotti della metà. I regolamenti della Camera e del Senato definiscono le modalità atte ad assicurare l'osservanza dei termini sopraindicati.

ARTICOLO 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ARTICOLO 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta alla Camera dei deputati, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli. Un rappresentante dei promotori può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissione in cui si discute il progetto.

Il Parlamento si pronuncia sulla proposta entro 24 mesi dalla presentazione. I regolamenti parlamentari stabiliscono modalità e termini per garantire in modo inderogabile l'osservanza di questa disposizione.

Per le proposte di legge presentate dai Consigli regionali ai sensi del secondo comma dell'articolo 121, un rappresentante del Consiglio proponente può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissione in cui si discute il progetto. Si applica la disposizione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ARTICOLO 72.

Ogni progetto di legge presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. *Lo stesso procedimento è adottato per i progetti di legge presentati al Senato della Repubblica nei casi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 70.*

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, *su richiesta del Governo o di un terzo dei membri della Camera davanti alla quale sono stati presentati, con votazione a maggioranza assoluta. In tal caso i competenti organi parlamentari decidono, nell'ambito della programmazione dei lavori, la durata della discussione, i tempi di intervento e il termine entro il quale deve essere concluso l'esame del progetto di legge, termine che non può essere complessivamente superiore a 60 giorni. Questa procedura non può essere utilizzata per provvedere in materia costituzionale od elettorale né per l'approvazione di bilanci o consuntivi.*

Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, *nonché per quelli che comportano nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate*

ARTICOLO 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ARTICOLO 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Per le leggi di cui può essere richiesto l'esame da parte del Senato della Repubblica a norma del terzo comma dell'articolo 70, la promulgazione avviene non prima del quindicesimo giorno dall'approvazione da parte della Camera dei deputati. Se l'esame da parte del Senato è richiesto, la promulgazione ha luogo dopo la scadenza del termine posto per l'esame, oppure, qualora il Senato rinvii il progetto con proposte di modificazioni, immediatamente dopo che la Camera si sia pronunciata in via definitiva.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ARTICOLO 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ARTICOLO 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

L'approvazione delle Camere deve avvenire a maggioranza assoluta dei componenti se la legge è stata rinviata dal Presidente della Repubblica per violazione dell'articolo 81.

ARTICOLO 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ARTICOLO 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, o di loro singole proposizioni normative aventi carattere di autonomia e omogeneità di contenuto dispositivo, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi costituzionali, per le leggi di bilancio o impositive di tributi, per le leggi di amnistia e di indulto, per le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e per le disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di verifica dell'ammissibilità delle richieste di *referendum*, da effettuarsi dalla Corte costituzionale, su richiesta dei promotori, dopo che siano state raccolte almeno 200 mila adesioni. Disciplina altresì le modalità di attuazione dei *referendum*.

Questioni di alta rilevanza politica possono essere sottoposte a *referendum* consultivo, su richiesta del Governo o di almeno un terzo dei parlamentari, approvata dal Parlamento in seduta comune.

ARTICOLO 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ARTICOLO 77.

In casi di necessità ed urgenza concernenti calamità naturali, la sicurezza nazionale o l'emanazione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore, il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Possono tuttavia essere regolati con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti.

La legge di conversione indica la decorrenza dell'efficacia temporale degli emendamenti apportati in sede parlamentare al decreto-legge. Non sono ammessi emendamenti che non siano strettamente attinenti all'oggetto del decreto.

ARTICOLO 77-bis.

I regolamenti di esecuzione delle leggi sono emanati dal Governo, oppure dalle regioni, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la materia non richieda una disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale.

Il Governo è autorizzato ad emanare norme giuridiche, anche in deroga a leggi ordinarie, in materia di organizzazione dei pubblici uffici e in altre materie non comprese tra quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 72, sulla base di principi fondamentali fissati con legge.

Il Governo comunica alle Camere lo schema di decreto predisposto. Entro 60 giorni dalla comunicazione le Camere possono prendere in esame e respingere lo schema predisposto dal Governo; altrimenti, decorso detto termine, il decreto acquista forza di legge.

ARTICOLO 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ARTICOLO 80.

Ogni accordo o trattato di natura internazionale è portato dal Governo a conoscenza delle Camere prima della sua sottoscrizione.

Su richiesta di un terzo dei membri di una delle Camere, da presentarsi entro i successivi 15 giorni, il Parlamento si pronuncia sull'accordo o trattato. Il termine può essere ridotto, in casi eccezionali, su richiesta del Governo. Decorso il termine senza che sia stata presentata la richiesta di esame, si intende che il Parlamento consente, a tutti i fini, l'ulteriore corso dell'accordo o trattato.

È sempre autorizzata con legge bicamerale la ratifica degli accordi o trattati internazionali che importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi, e di quelli relativi all'assunzione di obblighi militari.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche in caso di denuncia o di recesso dagli accordi vigenti.

Adempite le procedure di cui ai commi precedenti, l'ordinamento giuridico italiano assicura piena ottemperanza agli accordi e trattati internazionali debitamente conclusi.

L'ordinamento giuridico italiano, con le modalità stabilite dalla legge, assicura la piena vigenza delle norme emanate dagli organi della Comunità europea e direttamente operanti negli Stati membri, e conforma la sua legislazione alle direttive dagli stessi organi adottate.

ARTICOLO 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ARTICOLO 81.

Le Camere approvano ogni anno il bilancio per l'anno successivo, le previsioni per le entrate e per le spese per l'ulteriore quadriennio e il rendiconto presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.

Sessanta giorni prima della presentazione del bilancio preventivo, le Camere approvano il limite massimo dell'autorizzazione a contrarre prestiti sotto qualunque forma per i cinque anni successivi.

Nei bilanci dello Stato e degli enti pubblici le spese correnti non possono superare il gettito delle entrate tributarie ed extra tributarie.

Con la legge di approvazione del bilancio preventivo non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. La stessa legge può invece variare le aliquote fissate dalla legislazione tributaria in vigore, quantificare gli stanziamenti derivanti dalla legislazione esistente per il quinquennio successivo, abrogare leggi di spesa o ridurne l'ambito operativo. Essa deve, inoltre, contenere l'indicazione dei fondi occorrenti per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi di spese o di riduzione di entrate nel quinquennio successivo, nonché i fondi relativi al gettito derivante da nuove leggi di entrate alla cui approvazione è subordinata l'utilizzazione degli accantonamenti di spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese ovvero riduzioni di entrate deve indicare per l'intero successivo quinquennio i mezzi per farvi fronte utilizzando esclusivamente i fondi previsti per la spesa di cui al comma precedente. In caso di calamità naturali e di pericolo per la sicurezza del paese, nuove spese possono essere eccezionalmente finanziate con il ricorso a nuove entrate.

Le leggi che prevedono spese in conto capitale o spese correnti per specifici interventi non possono avere un'efficacia superiore al quinquennio.

Durante la sessione di bilancio non possono essere approvati provvedimenti legislativi che aumentino le spese o riducano le entrate.

Lo Stato non può fornire garanzie né concedere crediti e anticipazioni oltre i limiti risultanti dal bilancio di previsione.

La Corte dei conti in sede di esame del rendiconto deve valutare il costo effettivo delle leggi approvate dalle Camere negli esercizi precedenti. La Corte dei conti è abilitata ad investire la Corte costituzionale dei giudizi nei confronti delle leggi non conformi alle norme del presente articolo.

Sulle deliberazioni parlamentari che importano variazioni di entrate o di spese la richiesta di votazione palese prevale su quella per scrutinio segreto. I regolamenti delle Camere potranno disciplinare le forme di esercizio della richiesta.

ARTICOLO 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 82.

La funzione di controllo sul Governo e sulla pubblica amministrazione è esercitata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nei casi e nei modi stabiliti nel presente articolo.

Il Senato della Repubblica controlla in particolare l'attuazione e l'efficacia delle leggi, l'esercizio dei poteri normativi del Governo, le nomine pubbliche, il funzionamento degli enti pubblici, l'attività di indirizzo e di coordinamento del Governo nei confronti delle regioni e degli altri enti territoriali, l'attuazione delle politiche comunitarie, l'andamento della spesa pubblica in raccordo funzionale con la Corte dei conti.

Anche la Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e della pubblica amministrazione mediante gli strumenti delle interrogazioni e delle interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento.

Spetta al Senato decidere sulle questioni di merito per contrasto di interessi che il Governo può promuovere, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127, nei confronti di leggi regionali.

Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo il Presidente del Senato nomina tra i senatori una Commissione formata a norma di regolamento. Il Presidente del Senato, d'intesa con i gruppi parlamentari, può nominare, in luogo della Commissione, uno o più commissari parlamentari. La Commissione d'inchiesta o i commissari parlamentari procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ARTICOLO 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è immediatamente rieleggibile.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ARTICOLO 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ARTICOLO 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

L'impedimento permanente sussiste quando lo dichiarano concordemente il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Senato, il Presidente della Corte costituzionale e il Presidente del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

ARTICOLO 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Negli ultimi sei mesi del suo mandato può esercitare tale facoltà *solo su parere conforme dei Presidenti delle Camere.*

ARTICOLO 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ARTICOLO 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio nomina, nell'ambito del Consiglio dei ministri, un Consiglio di Gabinetto che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di coordinamento nell'azione di governo.

ARTICOLO 93.

Il Presidente^{del} del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ARTICOLO 93.

Il Presidente della Repubblica *designa* il Presidente del Consiglio dei ministri. *Il Presidente del Consiglio designato, entro dieci giorni dalla designazione, espone alle Camere riunite il programma del Governo e la composizione del Consiglio di Gabinetto.*

Le Camere esprimono la fiducia al Presidente del Consiglio mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Ottenuta la fiducia, il Presidente del Consiglio dei ministri assume le sue funzioni prestando giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. I ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e assumono le funzioni prestando giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

I ministri possono essere revocati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ARTICOLO 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Le due Camere accordano o revocano la fiducia in seduta comune mediante mozione motivata, discussa e votata per appello nominale.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

In caso di dimissioni non conseguenti ad un voto parlamentare di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei ministri deve dichiarare e motivare la volontà del Governo di dimettersi davanti al Parlamento in seduta comune.

ARTICOLO 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ARTICOLO 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, *determina le attribuzioni del Consiglio di Gabinetto, del Consiglio dei ministri e dei ministri. Le funzioni del Consiglio dei ministri possono essere delegate, per materie determinate, a Comitati di ministri.*

ARTICOLO 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 97.

I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione.

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di decidere sulle istanze loro rivolte dai cittadini entro i termini stabiliti dalla legge. La legge regola gli effetti dell'inadempimento.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. *La legge stabilisce le funzioni e le qualifiche per le quali si può derogare a tale disposizione.*

I rapporti di impiego pubblico costituiti in violazione della norma di cui al comma precedente sono nulli a tutti gli effetti.

La legge detta norme al fine di garantire la competenza professionale e l'autonomia dei cittadini nominati ad uffici direttivi di enti pubblici; istituisce l'anagrafe degli incarichi pubblici; fissa le modalità dei controlli sulle nomine da parte del Senato della Repubblica.

ARTICOLO 98-bis.

La legge disciplina l'istituto del difensore civico, al servizio dei cittadini per denunciare disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione e per promuovere la tutela di interessi diffusi.

La legge prevede procedure che consentano al difensore civico d'intervenire contro le disfunzioni e gli abusi da lui accertati, di vigilare sull'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, di attivare azioni di responsabilità nei confronti dei pubblici dipendenti, nonché di promuovere la tutela anche giurisdizionale degli interessi diffusi.

Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

ARTICOLO 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa, e di esperti.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ARTICOLO 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

Determinate materie che non incidono sulla libertà personale e sugli altri diritti inviolabili e sulle libertà fondamentali possono essere deferite con legge alla competenza di organi non giudiziari, assicurando comunque il contraddittorio tra le parti, i diritti di difesa e la facoltà di ricorrere contro le violazioni di legge.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ARTICOLO 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ARTICOLO 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

L'azione disciplinare è promossa dal Ministro della giustizia, che ne riferisce periodicamente al Parlamento.

I magistrati in attività di servizio non possono disimpegnare altra funzione pubblica o professione privata.

I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni, secondo quanto stabilito dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ARTICOLO 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ARTICOLO 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite *esclusivamente* con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ARTICOLO 111.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ARTICOLO 111.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere *adeguatamente* motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ARTICOLO 116.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

ARTICOLO 116 (*).

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta, al Trentino-Alto Adige *nonché alle province di Trento e Bolzano* sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Alle predette regioni e province sono in ogni caso riconosciute le competenze relative alle materie di cui al successivo articolo 117 ove già non spettanti ai sensi dei rispettivi statuti.

Le regioni e le province autonome devono essere consultate sui progetti degli atti comunitari vincolanti, che incidano sulle loro competenze.

(*) Testo proposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni (la Commissione non ha formulato un proprio testo per questo articolo).

ARTICOLO. 117.

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

ARTICOLO 117 (*)

La regione ha potestà legislativa, nei limiti dei principi fondamentali espressamente stabiliti dalle leggi dello Stato, e sempreché le norme regionali non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni, nelle seguenti materie:

a) nel settore organico dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali e provinciali, forme di collaborazione e di associazione fra enti locali, distribuzione fra gli enti locali delle funzioni ad essi attribuite dalle leggi generali della Repubblica anche nelle materie diverse da quelle di cui al presente articolo;

interventi di sostegno e di assistenza tecnica agli enti locali;

b) nel settore organico dei servizi sociali:

polizia locale urbana e rurale;

assistenza sociale, escluse solo le prestazioni economiche di natura previdenziale; igiene e sanità pubblica, assistenza sanitaria in tutte le sue forme;

formazione professionale;

beni e attività culturali di interesse regionale e locale, tutela delle tradizioni popolari;

organizzazione dei servizi scolastici e di quelli relativi al diritto allo studio, anche universitario, ferma la competenza statale circa le norme generali sull'istruzione e circa l'ordinamento del personale scolastico;

attività sportive e ricreative;

c) nel settore organico dello sviluppo economico:

agricoltura e foreste;

assistenza tecnica, incentivi e servizi di sostegno per le attività industriali; artigianato;

distribuzione commerciale all'ingrosso e al dettaglio, fiere;

turismo e industria alberghiera;

servizi a sostegno dell'occupazione e per l'organizzazione del mercato del lavoro;

risorse idriche minerarie ed energetiche, salvi i limiti definiti dai programmi nazionali;

promozione e sviluppo della cooperazione;

d) nel settore organico dell'assetto e utilizzazione del territorio:

disciplina e pianificazione dell'uso del territorio;

protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio; difesa e conservazione

del suolo; tutela dagli inquinamenti; caccia e pesca;

trasporti di interesse regionale e locale;

lavori e opere pubbliche, escluse quelle relative ai servizi di competenza statale; edilizia residenziale pubblica.

Nelle materie di cui al presente articolo spetta alle regioni dare attuazione ai regolamenti e alle direttive delle Comunità europee, ferma restando la competenza dello Stato a determinare i principi fondamentali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione la potestà di emanare norme legislative in materie diverse da quelle di cui al primo comma, indicandone oggetto e limiti. La regione può altresì emanare norme legislative concernenti interventi di spesa per finalità di interesse regionale, nel rispetto delle competenze espressamente riservate allo Stato dalle leggi della Repubblica.

Le leggi della Repubblica che stabiliscono i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale e che trasferiscono le corrispondenti funzioni alle regioni sono approvate da ciascuna delle due Camere. L'approvazione di tali leggi è inoltre subordinata all'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove tale parere sia negativo, le leggi sono approvate solo se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Le leggi ordinarie non possono abrogare né modificare le leggi di cui al presente articolo.

(*) Testo proposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni (la Commissione non ha formulato un proprio testo per questo articolo).

ARTICOLO 118.

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

ARTICOLO 118. (*)

Nelle materie elencate nel precedente articolo spettano alle regioni le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e le funzioni di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori; le altre funzioni sono attribuite, con le risorse necessarie per il loro esercizio, ai comuni ed alle province con legge regionale in armonia con i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica di cui all'articolo 128.

Le leggi della Repubblica possono attribuire alle regioni funzioni amministrative in materie diverse da quelle di cui al precedente articolo. In tali materie le regioni possono altresì emanare norme di attuazione delle leggi della Repubblica.

Nelle materie elencate nel precedente articolo le leggi della Repubblica possono riservare allo Stato, nei confronti delle regioni a statuto ordinario, solo poteri di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali, in vista di esigenze di carattere unitario.

Le leggi che disciplinano i poteri di indirizzo e coordinamento debbono determinarne l'oggetto, nonché i fini e i criteri per il loro esercizio.

Gli atti di indirizzo e coordinamento sono deliberati dal Consiglio dei ministri, ferma restando la determinazione per legge, a norma del precedente articolo, dei principi fondamentali di disciplina della materia.

(*) Testo proposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni (la Commissione non ha formulato un proprio testo per questo articolo).

ARTICOLO 119.

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

ARTICOLO 119. (*)

Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni.

Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso delle province e dei comuni.

Nel programma regionale di sviluppo sono coordinati gli interventi sul territorio di competenza dello Stato, della regione, delle province e dei comuni.

Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano, in relazione agli obiettivi della programmazione economica nazionale, con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni.

Salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale, alle spese necessarie per l'adempimento delle funzioni normali delle regioni si provvede mediante: tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica; quote dei tributi erariali riscossi nella regione; trasferimenti da parte dello Stato, senza vincoli di destinazione, in relazione ai bisogni delle regioni ed agli obiettivi nazionali di riequilibrio.

Fermo restando quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale, per il finanziamento di servizi di carattere nazionale nonché per provvedere a scopi determinati, in particolare al fine di riequilibrio economico fra le diverse zone del paese, lo Stato, in conformità alla programmazione nazionale, attribuisce fondi a destinazione vincolata a favore delle regioni o di alcune di esse.

Le leggi dello Stato che attribuiscono nuove funzioni o pongono nuovi oneri a carico delle regioni debbono altresì adeguare i mezzi finanziari a disposizione delle medesime.

I mezzi finanziari destinati dallo Stato ai comuni e alle province per investimenti nelle materie di competenza regionale sono attribuiti agli enti locali medesimi in conformità alle leggi ed ai programmi regionali.

Le regioni hanno un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

ARTICOLO 127-bis (**)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui al quarto comma dell'articolo 126 esercita funzioni consultive per l'esercizio, da parte del Senato della Repubblica, dei poteri che gli sono attribuiti dall'articolo 82 in materia di controllo sull'attività di indirizzo e coordinamento del Governo nei confronti delle regioni e degli altri enti territoriali e in materia di decisione delle questioni di merito per contrasto di interessi che il Governo può promuovere nei confronti di leggi regionali.

Integrata da venti rappresentanti delle regioni scelti a norma di legge, esercita altresì funzioni consultive in ordine ai progetti di legge all'esame delle Camere riguardanti le materie di cui all'articolo 117 o materie concernenti le strutture e il funzionamento delle regioni e degli enti territoriali.

(*) Testo proposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni (la Commissione non ha formulato un proprio testo per questo articolo).

(**) Testo proposto dalla Commissione.

ARTICOLO 129

Le province e i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

ARTICOLO 129.

La Commissione propone la soppressione di questo articolo.

ARTICOLO 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione.

La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

ARTICOLO 133 (*)

La regione, sentite le popolazioni e i consigli interessati, può con legge istituire nel proprio territorio nuove province e nuovi comuni, nonché modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

(*) Testo proposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni (la Commissione non ha formulato un proprio testo per questo articolo).

Norma transitoria ()*

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente norma transitoria sono emanate le leggi della Repubblica che stabiliscono espressamente i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale.

Fino all'entrata in vigore delle leggi predette, e comunque non oltre il suddetto termine, le regioni, nelle materie elencate all'articolo 117, emanano norme legislative nei limiti dei principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti.

Dopo tale data le regioni sono tenute a rispettare i soli principi espressamente stabiliti.

(*) Testo proposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.